SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XII LEGISLATURA ———

N. 599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, BORGIA e GREGORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1994

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, in materia di formazione specifica in medicina generale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Come e noto il nostro Paese ha un numero di laureati in medicina e chirurgia elevatissimo sia rispetto agli altri Stati aderenti all'Unione europea, sia rispetto alla popolazione nazionale. Inoltre a differenza di altri tipi di laurea che aprono diverse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro - si pensi alla laurea in giurisprudenza che consente la possibilità di accedere alla magistratura, all'avvocatura, al notariato e a molti tipi od occasioni di lavoro presso la pubblica istruzione o nel settore privato - la laurea in medicina e chirurgia riguarda un ambito ben delimitato per cui o il medico è posto in grado di esercitare la professione medica oppure è destinato di fatto a rimanere fuori dal mondo del lavoro.

Stante l'attuale disciplina un laureato in medicina e chirurgia, seppure abbia superato gli esami di Stato, di fatto è escluso dalla possibilità di esercitare la propria professione.

L'eccessivo numero di laureati in medicina e la possibilità di accedere ai corsi di formazione di medici specialisti o di medicina generale hanno creato una situazione esplosiva che in qualche modo bisogna rimuovere.

Attualmente l'accesso alla convenzione con il Servizio sanitario nazionale è subordinato al superamento degli esami al termine di un corso biennale di formazione in medicina generale, che comporta l'inserimento del medico nella graduatoria regionale.

Con l'introduzione nel nostro ordinamento della direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, l'accesso al corso di formazione di medicina generale è riservato ad un numero limitato di medici, per cui, mentre questi ultimi, seppure inseriti nella graduatoria hanno il diritto ad avere un inserimento che, va sottolineato, non è automatico, gli esclusi non hanno nessuna possibilità, neppure teorica.

Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che ha recepito la citata direttiva, dà una interpretazione restrittiva della stessa annullando di fatto esami di Stato che, a questo punto, non si capisce bene a cosa servano.

C'è poi il problema di salvaguardare i diritti acquisiti di quei medici che, anteriormente alla data del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, erano iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, cioè antecedentemente alla data dell'8 agosto 1991, e dei medici chirurghi che hanno acquisito una esperienza professionale non inferiore a sei mesi e che debbono essere pertanto inseriti nella graduatoria regionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti acquisiti)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i medici chirurghi iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia antecedentemente all'8 agosto 1991, nonchè i medici chirurghi abilitati entro il 31 dicembre 1994». Nello stesso comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali ultimi medici debbono possedere il requisito di essere inseriti nella graduatoria ufficiale regionale per avere acquisito una esperienza professionale non inferiore a sei mesi. L'attività di sostituzione può essere effettuata anche dopo la data del 31 dicembre 94».